



MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA
U.O. Attività Tecniche
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 25-05-2022

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Luigi Tansillo e via Francesco Galeota dal 25 maggio al 9 giugno 2022 e dal 19 giugno al 28 giugno 2022

IL DIRETTORE

- Visto che presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Fuorigrotta nei mesi di maggio e giugno 2022 sono previsti una serie di concerti per i quali è necessario accedere con i mezzi tecnici presso la struttura, al fine di consentire i necessari allestimenti;
- Visto che l’accesso alla struttura per i mezzi tecnici di cui sopra è localizzato su via Tansillo alla confluenza con via Galeota;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Polizia Locale U.O. Fuorigrotta in relazione alla emissione del presente dispositivo di traffico;
- Tenuto conto che le attività in oggetto si svolgeranno a partire dal 25 maggio al 9 giugno 2022 e dal 19 giugno al 28 giugno 2022, dalle ore 7:00 del mattino e per il tempo strettamente necessario a consentire l’accesso dei suddetti mezzi;
- Considerato che pertanto, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività in parola, è necessario prevedere un particolare dispositivo di traffico come meglio dettagliato nella parte dispositiva del presente atto;
- Visto che la presente Ordinanza non influisce sulla viabilità primaria;
- Letti il D.L n 285/92 (Codice della Strada), ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/92, e successive modificazioni, nonché il D.Lgs 267/2000 e smi;

ORDINA

Istituire dal 25 maggio al 9 giugno 2022 e dal 19 giugno al 28 giugno 2022 dalle ore 7:00 e fino a cessate esigenze:

A) in via Luigi Tansillo, il divieto di transito veicolare (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota);

B) in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino):

- **Divieto di transito veicolare, eccetto che per i veicoli diretti al passo carraio dello Stadio Maradona, sito in via L.Tansillo alla confluenza con via F. Galeota, e dei residenti diretti ai passi carrai sul tratto interessato dal divieto;**
- **Doppio senso di circolazione con accesso/uscita da via GB. Marino;**
- **Obbligo per i veicoli autorizzati al transito di cui al precedente punto 1 di circolare a passo d’uomo**

Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi revocata.

Per particolari esigenze di Ordine pubblico il Servizio Autonomo di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione e veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l’opportunità, nonché a modificare l’attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a seconda delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall’installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria e posta, a norma di legge, a cura del Responsabile Tecnico delle Attività.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art.12 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall’art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell’art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da Il Direttore della Municipalità 10
Dott. Luigi Loffredo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.